



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
PROVINCIA DI FERRARA



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA E DEI
SERVIZI FUNERARI

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 03/06/2024
Modificato con Regolamento do CC n. 11 del 10/03/2025**



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
ARTICOLO 1 - OGGETTO.....	6
ARTICOLO 2 - RESPONSABILITÀ ALL'INTERNO DEI CIMITERI	6
ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE	6
TITOLO II - ATTIVITÀ DI POLIZIA MORTUARIA.....	7
ARTICOLO 4 – DENUNCIA DEI DECESSI	7
ARTICOLO 5 – RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE.....	7
ARTICOLO 6 – DECESSO NEL TERRITORIO COMUNALE	7
ARTICOLO 7 – NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI.....	8
ARTICOLO 8 – MORTE PER MALATTIE INFETTIVE	9
ARTICOLO 9 – MORTE PER CAUSA DELITTUOSA	9
ARTICOLO 10 – DEPOSITO DEI CADAVERI NEL FERETRO.....	9
ARTICOLO 11 – CARATTERISTICHE DEI FERETRI.....	9
ARTICOLO 12 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO E AL SEPELLIMENTO	11
ARTICOLO 13 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE E TRASPORTO.....	12
ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DELLE CENERI	12
ARTICOLO 15 - DISPERSIONE DELLE CENERI	13
ARTICOLO 16 - TUMULAZIONE O INTERRAMENTO DELLE CENERI	14
ARTICOLO 17 - AFFIDAMENTO PERSONALE DELLE CENERI.....	14
TITOLO III - ATTIVITÀ CIMITERIALE	15
ARTICOLO 18 - GESTIONE DEI CIMITERI.....	15
ARTICOLO 19 - CIMITERI COMUNALI: INDIVIDUAZIONE E AMBITI DI SERVIZIO	15
ARTICOLO 20 - ONERI RELATIVI ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI E CANONI.....	16
TITOLO IV - INUMAZIONE, ESUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE	16
ARTICOLO 21 - ISTANZE PER OPERAZIONI CIMITERIALI	16
ARTICOLO 22 - AUTORIZZAZIONE ALLA INUMAZIONE E TUMULAZIONE	16
ARTICOLO 23 - AREE E FOSSE PER INUMAZIONE, LORO CARATTERISTICHE E UTILIZZO	17
ARTICOLO 24 - IDENTIFICAZIONE DELLE SEPOLTURE	17
ARTICOLO 25 - TUMULAZIONE IN LOCULO	18
ARTICOLO 26 - TUMULAZIONE IN OSSARI E CINERARI	19
ARTICOLO 27 - TUMULAZIONE PROVVISORIA	19
ARTICOLO 28 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE	19



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

ARTICOLO 29 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE	21
ARTICOLO 30 OPERAZIONI VIETATE	22
ARTICOLO 31 – RISULTANZE DELLE OPERAZIONI.....	22
TITOLO V - SEPOLTURE NEI CIMITERI	23
ARTICOLO 32 - SEPOLTURE PRIVATE	23
ARTICOLO 33 - TIPOLOGIA E DURATA D’USO DELLE SEPOLTURE	23
ARTICOLO 34 - DEPOSITI PRIVATI: INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO ALLATUMULAZIONE.....	24
TITOLO VI - CONCESSIONI CIMITERIALI.....	25
ARTICOLO 35 - MODALITÀ DI CONCESSIONE	25
ARTICOLO 36 - CONCESSIONI CIMITERIALI DI LOCULI/OSSARI/CINERARI E MODALITÀDI ACCESSO.....	25
ARTICOLO 37 - DISCIPLINA DEL DIRITTO D’USO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI.....	26
ARTICOLO 38 - CONCESSIONI ANTICIPATE	27
ARTICOLO 39 - RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE	27
ARTICOLO 40 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE.....	28
ARTICOLO 41 - REVOCA DI CONCESSIONE CIMITERIALE.....	29
ARTICOLO 42 - ESTINZIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE	30
ARTICOLO 43 - ESTENSIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE	30
ARTICOLO 44 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI SEPOLCRI PER FAMIGLIE E COLLETTIVITÀ.....	30
ARTICOLO 45 - MODALITÀ DI RIASSEGNAZIONE DEI SEPOLCRI PER FAMIGLIA.....	31
TITOLO VII - NORME TECNICHE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE	31
ARTICOLO 46 - PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE	31
ARTICOLO 47 - MANUTENZIONE E INTERVENTI DI RECUPERO DI SEPOLTURE PRIVATE	31
TITOLO VIII - OSSARIO E CINERARIO COMUNI.....	32
ARTICOLO 48 - OSSARIO E CINERARIO COMUNI	32
ARTICOLO 49 - BENEMERITI.....	33
TITOLO IX – DIVIETI NEI CIMITERI E ORARI.....	33
ARTICOLO 50 - NORME DI COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DEI CIMITERI.....	33
ARTICOLO 51 – CURA DELLE SEPOLTURE	34
ARTICOLO 52 - DIVIETO DI INSERZIONI PUBBLICITARIE	34
ARTICOLO 53 - DISCIPLINA DI INGRESSO NEI CIMITERI	34
ARTICOLO 54 - ORARI DEI CIMITERI.....	34
ARTICOLO 55 - MOVIMENTAZIONE DEI FERETRI ALL’INTERNO DEI CIMITERI.....	34
TITOLO X - SANZIONI.....	35
ARTICOLO 56 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE.....	35
TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI	35



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

ARTICOLO 57 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO.....	35
ARTICOLO 58 - NORMATIVA APPLICABILE.....	35



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, alla Legge 8/6/1990. 142, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, Regolamento di polizia mortuaria, alla Legge 30.03.2001, n. 130, Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, alla Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19 ss.mm., e relativi regolamenti, direttive e deliberazioni attuativi, ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare le funzioni di polizia mortuaria e i servizi funerari in ambito comunale, intendendosi per tali quelli relativi alle attività autorizzatorie, alla destinazione dei cadaveri, dei resti mortali e delle ceneri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri pubblici e comunque relativi a tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri, dei resti mortali e delle ceneri.
2. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni normative generali, di cui al precedente articolo, e del presente regolamento spettano al Comune/Gestore che si avvale della Polizia Locale e, per i profili igienico sanitari, dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

ARTICOLO 2 - RESPONSABILITÀ ALL'INTERNO DEI CIMITERI

1. Il Comune/Gestore cura, con specifiche disposizioni affisse nelle apposite bacheche, che all'interno dei cimiteri cittadini (Vigarano Mainarda e Vigarano Pieve) siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio, comprese le ditte appaltatrici di servizi, forniture e lavori pubblici o per l'uso difforme di mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico.
2. Chiunque cagioni danni a persone e/o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito abbia rilevanza penale.
3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza vigenti per l'attività specifica eseguita.
4. È consentito ai mezzi delle onoranze funebri di trasportare i feretri all'interno dei cimiteri cittadini, fino al luogo di sepoltura. Le operazioni dovranno avvenire nel rispetto della normativa regionale, sulla base di disposizioni specifiche del dirigente o suo delegato del servizio/gestore.
5. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto di revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

1. Tutte le disposizioni dirette ad una pluralità di interessati vengono notificate mediante pubblicazione all'Albo Cimiteriale c/o i cimiteri (Vigarano Mainarda e Vigarano Pieve) e all'Albo Pretorio del Comune per almeno 30 (trenta) giorni e consultabili sul sito internet del Comune di Vigarano Mainarda/Gestore. All'interno del sito internet verrà predisposto un archivio di tutte le suddette disposizioni.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

2. Sono, inoltre, tenuti a disposizione dell'utenza nell'ufficio comunale/gestore, c/o i cimiteri cittadini (Vigarano Mainarda e Vigarano Pieve) e sul sito internet del Comune di Vigarano Mainarda/Gestore, oltre quanto previsto al comma 1 del presente articolo:
 - l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
 - la copia del presente regolamento e delle disposizioni dirigenziali di cui all'articolo 2 comma 1;
 - l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - le tariffe approvate dalla giunta comunale;
 - i bandi riguardanti la concessione di sepolture per famiglia e collettività.

TITOLO II - ATTIVITÀ DI POLIZIA MORTUARIA

ARTICOLO 4 – DENUNCIA DEI DECESSI

1. I familiari, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.
2. All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avviene il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio etc. del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.
3. Chiunque abbia notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause di morte.

ARTICOLO 5 – RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'autorità che riceve la notizia del ritrovamento incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura. Le autorizzazioni per la sepoltura nel cimitero, sono rilasciate dall'Ufficiale dello Stato Civile.

ARTICOLO 6 – DECESSO NEL TERRITORIO COMUNALE

1. Di ogni decesso che avviene nell'ambito del territorio comunale deve essere fatta dichiarazione o dato avviso all'Ufficiale di Stato Civile da parte dei familiari o di chi per essi, ai sensi delle disposizioni sull'Ordinamento dello Stato Civile, di cui al Titolo VII del R.D. 9/7/1939, n. 1238.
2. Il medico curante deve fare, senza ritardo, e comunque non oltre le 24 ore dalla verifica del decesso, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte.
3. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, seguendo le prescrizioni di cui al decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22/08/94.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

4. L'obbligo della denuncia è fatto anche ai medici incaricati di seguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli artt. 39 e 45 del D.P.R. 285/90.
5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.
6. La denuncia delle cause di morte di cui ai commi precedenti deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'ISTAT, al quale la scheda viene poi trasmessa tramite l'Ufficio statistica del Comune. Tale scheda ha finalità esclusivamente epidemiologiche, sanitarie e statistiche. Copia della scheda deve essere inviata, a cura dell'Ufficio di Stato Civile, all'U.S.L. per le incombenze di cui all'art. 1 comma 7 del D.P.R. 285/90.
7. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario, designato dall'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 144 dell'Ordinamento dello Stato Civile, il medico necroscopo provvede, non prima di 15 ore del decesso e non dopo le 30 ore, tranne i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 , all'accertamento della morte ai fini del rilascio dell'autorizzazione al seppellimento da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile e adotta eventuali provvedimenti urgenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.
8. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato previsto dall'art. 141 dell'Ordinamento dello Stato Civile che resta allegato al registro degli atti di morte.
9. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da personale medico addetto al settore medico-legale del Servizio di Igiene Pubblica.
10. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore sanitario o da medico da lui delegato; all'Ufficiale di Stato Civile vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.
11. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Dirigente Sanitario dell'U.S.L. che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio.

ARTICOLO 7 – NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396 sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli da 1 a 6 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione delle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'unità sanitaria locale accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

ARTICOLO 8 – MORTE PER MALATTIE INFETTIVE

1. Nel caso di morte per malattia infettivo-diffusiva l'Ufficiale di Stato Civile deve darne informazione immediata all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 9 – MORTE PER CAUSA DELITTUOSA

2. I sanitari che nell'espletamento dei compiti di cui agli articoli precedenti, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevino indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, devono fare immediato referto o rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del Codice Penale e dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale.
3. In tali casi, alla suddetta Autorità spetta il rilascio del nulla-osta al seppellimento.
4. Qualora si verifichi l'ipotesi, la salma sarà lasciata nel luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.
5. Il Sindaco, rilevati gli indizi di cui al primo comma attraverso la scheda del medico curante o il certificato necroscopico, ne darà in ogni caso immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'U.S.L. competente per territorio.)

ARTICOLO 10 – DEPOSITO DEI CADAVERI NEL FERETRO

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro. Non essendo presenti luoghi di osservazione nel territorio comunale, escluse le abitazioni ove avviene il decesso, si farà riferimento agli obitori dei Comuni limitrofi dotati di regolare autorizzazione. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
2. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.
3. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 11 – CARATTERISTICHE DEI FERETRI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, stagionato ecc.) e verniciato con prodotti ecologici;
 - le tavole piallate e a fondo intaglio nelle due facciate non devono avere uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del D.P.R. 285/90;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 70, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b) per tumulazione:
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/90;
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90;
- d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:
- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 285/90;
- e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso.
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in ogni caso secondo le prescrizioni di cui alla lettera b) del comma 1.
 3. Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L., il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, o di piombo di spessore non inferiore a mm. 1,5.
 4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 5. Nelle inumazioni l'impiego nei feretri di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/90.
 6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
 8. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

9. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ARTICOLO 12 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO E AL SEPPELLIMENTO

1. L'Ufficiale dello Stato Civile rilascia le autorizzazioni inerenti:
 - al trasporto di cadavere al cimitero,
 - al trasporto di cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune,
 - al trasporto di cadavere, di resti mortali o di ossa umane da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito,
 - al trasporto (introduzione/estradizione) di cadavere da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino,
 - all'introduzione nel Comune di cadavere, resti mortali, ossa umane o ceneri provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino,
 - all'estradizione dal Paese di cadavere, resti mortali, ossa umane o ceneri dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino,
 - al trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione.
2. Il trasporto di cadavere è autorizzato con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma precedente.
3. Qualsiasi sosta dei resti mortali e delle ceneri non prevista nell'autorizzazione al trasporto è vietata e sanzionata nelle modalità previste dalla Legge.
4. L'autorizzazione per la sepoltura al cimitero è rilasciata dall'ufficiale di stato civile.
5. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficio dello Stato Civile rilascerà il permesso di seppellimento.
6. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.S.L.
7. I trasporti sono gratuiti e l'onere è a carico del Comune a favore di persone defunte indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia totale disinteresse da parte dei familiari.
8. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero; oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.
9. Il trasporto di ossa umane, ferme restando le autorizzazioni, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane debbono in ogni caso essere raccolte in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto. Se le ossa provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

ARTICOLO 13 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE E TRASPORTO

1. Ai sensi del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, art. 79, l'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso.
2. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata secondo le modalità stabilite dalla normativa statale e regionale, anche relativamente alle forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari
3. Il certificato dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, necessario per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, se redatto dal medico necroscopo non comporta l'autenticazione della firma dello stesso secondo quanto previsto dalla Direttiva Regionale n. 10/2005
4. In aderenza alla manifestazione di volontà come definita dalle disposizioni normative. E' consentita la cremazione di cadaveri esumati o estumulati prima della scadenza dei termini previsti dal vigente Regolamento, previo ottenimento del certificato di cui art. 79 comma 4 del DPR 285/1990 da richiedersidirettamente all'AUSL
5. È consentita la cremazione dei resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari eseguendo la volontà del/la defunto/a. In mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti, manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso, con dichiarazione sottoscritta con le modalità previste al D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
6. In caso di irreperibilità dei familiari il Comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di uno specifico avviso.
7. Ai fini del presente Regolamento, al coniuge sono parificati gli uniti civilmente e i conviventi di fatto, in relazione alle tipologie di legami qualificati e/o rapporti familiari riconosciuti formalmente dalla normativa vigente nel tempo.
8. Le ceneri derivanti dalla cremazione di cadaveri o resti mortali possono:
 - essere custodite presso un domicilio privato su richiesta degli aventi titolo e con le modalità previste per l'affidamento personale,
 - essere tumulate nelle modalità previste dal presente regolamento o inumate secondo le modalità previste dalla normativa regionale,
 - essere conservate nel cinerario comune nel caso il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventititolo, non abbiano provveduto ad altra destinazione,
 - essere disperse.

ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DELLE CENERI

1. L'urna cineraria contenente le ceneri derivanti dalla cremazione di cadavere o resti mortali deve:
 - comportare un ingombro massimo ed avere forma compatibile con la destinazione e con le finalità dei luoghi di sepoltura,
 - essere provvista di un'anima di metallo a contatto con le ceneri, qualunque sia il materiale utilizzato per l'esterno (legno, ceramica, marmo, porcellana, ecc.),
 - essere debitamente sigillata con apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di cadavere possono essere:



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

- consegnate agli aventi diritto per la tumulazione o l'interramento,
- affidate personalmente,
- disperse.

ARTICOLO 15 - DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'Ufficiale dello Stato Civile autorizza, in base alla espressa volontà del defunto, la dispersione delle ceneri delle persone decedute nel Comune di Vigarano Mainarda.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile può anche autorizzare la dispersione delle ceneri di cittadino che in vita era residente nel Comune di Vigarano Mainarda (anche iscritto A.I.R.E.) e deceduto in altra Regione o all'estero.
3. Per la valutazione dell'espressa volontà del defunto circa la dispersione delle proprie ceneri si considerano idonee tutte le forme individuate dalla legge che consentano di far emergere esplicitamente e direttamente la volontà del defunto, quali, ad esempio, le disposizioni testamentarie, le dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine o altre forme di manifestazione di volontà ritualmente rese di fronte a pubblici ufficiali. Dovrà altresì ritenersi valido, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell'autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri. La volontà del defunto può essere provata mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e dai congiunti di primo grado nonché dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del codice civile nel caso in cui manchi il coniuge e i parenti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali, e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
4. La dispersione delle ceneri deve essere eseguita, senza indugio, dalla persona indicata nell'autorizzazione e unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri, o in natura, o in aree private.
5. È a cura del soggetto richiedente l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri la verifica preventiva della possibilità di eseguire tale dispersione nel luogo prescelto nel rispetto dei Regolamenti o divieti emanati dalle competenti Autorità.
6. La dispersione è consentita nei seguenti luoghi:
 - in mare, nei tratti liberi da manufatti e ad oltre mezzo miglio dalla costa,
 - nei laghi e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti,
 - in natura a non meno di 200 metri da centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1 n. 8 del D.L.30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada), o da insediamenti abitativi o produttivi,
 - in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari, purché fuori dai centri abitati ed escludendo di dare luogo ad attività aventi fini di lucro,
 - all'interno dei cimiteri o nel cinerario comune, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia. Le modalità operative di dispersione sono definite in apposito protocollo.
 - zona demaniale individuata dall'Amministrazione comunale;
7. La violazione anche di una sola prescrizione contenuta in leggi, regolamenti nonché nel provvedimento di autorizzazione alla dispersione, salvo che la fattispecie configuri reato di cui all'art. 411 del codice penale, dà luogo all'applicazione di sanzione.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

ARTICOLO 16 - TUMULAZIONE O INTERRAMENTO DELLE CENERI

1. La sepoltura di un'urna cineraria nei cimiteri comunali è autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.
2. La tumulazione o l'inumazione dell'urna cineraria sono effettuate secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

ARTICOLO 17 - AFFIDAMENTO PERSONALE DELLE CENERI

1. L'atto di affidamento personale dell'urna cineraria è adottato dall'Ufficiale di Stato Civile, se la conservazione avviene nel Comune di Vigarano Mainarda, ed esaurisce i suoi effetti nell'ambito del territorio comunale, sicchè, ove l'affidatario decida di trasferire le ceneri ad altro luogo, sarà necessario richiedere un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo Comune.
2. Per il rilascio dell'atto di affidamento dovrà essere in ogni caso accertata la volontà del defunto in riferimento a questa specifica modalità di conservazione delle ceneri, nonché la specifica individuazione dell'affidatario unico.
3. Per la verifica della manifestazione di volontà del defunto, sia per la specifica modalità di conservazione, che in riferimento all'affidatario, si richiama quanto indicato in merito alla dispersione delle ceneri.
4. Le urne cinerarie destinate alla conservazione presso privati devono essere debitamente sigillate con apposizione su di esse dei dati anagrafici del defunto. Il luogo di conservazione, espressamente indicato nell'istanza di affidamento, deve essere tale da garantire:
 - la custodia sicura da ogni forma di profanazione,
 - un ambiente asciutto atto a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore,
 - l'idoneità alla "pietas" ed al decoro nei confronti dei defunti.
5. L'istanza di affidamento dell'urna deve essere presentata dalla persona avente titolo ad ottenere l'autorizzazione. Nella domanda dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni:
 - dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale,
 - dichiarazione di assenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza,
 - dichiarazione di conoscenza
 - dell'obbligo di mantenere, salvo apposita autorizzazione, l'urna sigillata nonché l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto,
 - delle norme circa i reati possibili relativi alla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice civile e penale in materia, nonché delle sanzioni previste dal presente regolamento,
 - dell'obbligo di informare preventivamente l'Ufficio di Stato Civile incaricato della variazione del luogo di custodia dell'urna cineraria nell'ambito del territorio comunale, entro il termine massimo di 30 giorni,
 - della possibilità di trasferimento dell'urna nei cimiteri comunali, con assunzione dei relativi oneri, nel caso in cui lo stesso affidatario non intenda più conservare l'urna;
 - del divieto all'affidamento, anche temporaneo, dell'urna cineraria ad altre persone senza l'intervento di specifica autorizzazione comunale.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

6. L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate, nei limiti di legge.
7. In caso di decesso del familiare affidatario, si provvede a nuova autorizzazione avendo a riguardo, in ordine di priorità, la volontà, se espressa, del "de cuius" circa il successivo affidamento delle sue ceneri. In assenza si applicano le modalità indicate al comma 9 del presente articolo.
8. Quando cessano le condizioni per l'affidamento delle ceneri, o per decesso dell'affidatario o per ripensamento da parte dello stesso, nel primo caso dai suoi aventi causa, nel secondo caso dallo stesso affidatario, dovrà provvedere ad effettuare apposita richiesta all'ufficio cimiteriale del Comune/Gestore per:
 - tumulare l'urna nel Cimitero se colui che restituisce fa istanza in tal senso, con assunzione delle spese relative;
 - collocare le ceneri nel cinerario comune, con assunzione delle eventuali spese.
9. La violazione anche di una sola prescrizione contenuta in leggi, regolamenti nonché nel provvedimento di affidamento, salvo che la fattispecie configuri reato di cui all'art. 411 del codice penale, dà luogo all'applicazione di sanzione con possibile provvedimento di decadenza dell'affidamento e conseguente ritiro dell'urna.
10. Presso l'Ufficio di Stato Civile è presente un apposito registro contenente le generalità dell'affidatario unico, le generalità del defunto, il luogo di conservazione dell'urna, le eventuali successive variazioni di tale luogo, la data di eventuali ispezioni nei luoghi di conservazione e le risultanze riscontrate.
11. Il rinvenimento di urna cineraria deve essere segnalato all'Ufficiale dello Stato Civile che provvederà ad assumere i necessari provvedimenti di legge.

TITOLO III - ATTIVITÀ CIMITERIALE

ARTICOLO 18 - GESTIONE DEI CIMITERI

1. La gestione dei servizi necroscopici e cimiteriali può essere effettuata in economia o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro, secondo quanto previsto dalla L.R 19/2004 ss.mm.ii.
2. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori per legge ad esso spettanti, il Comune di Vigarano Mainarda/Concessionario ha facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato.
3. In ogni cimitero è garantito l'accesso ai visitatori nei giorni ed orari definiti dal Comune.
4. Il servizio cimiteri si dota di sistema informatico per la gestione dei servizi cimiteriali e per l'archiviazione dei dati relativi al servizio.

ARTICOLO 19 - CIMITERI COMUNALI: INDIVIDUAZIONE E AMBITI DI SERVIZIO

1. I cimiteri siti nel Comune di Vigarano Mainarda sono i seguenti:
 - cimitero di Vigarano Mainarda
 - cimitero di Vigarano Pieve;



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

2. Fatte salve le limitazioni di cui ai commi successivi, nei cimiteri del Comune di Vigarano Mainarda, sono ricevuti per la sepoltura, senza distinzioni di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri, i nati morti, i resti mortali, i resti ossei e le ceneri:
 - delle persone decedute nel Comune di Vigarano Mainarda o che, ovunque decedute, sono nate o abbiano avuto la residenza nel territorio comunale;
 - delle persone aventi diritto di sepoltura nelle sepolture private;
 - dei coniugi, dei conviventi, figlio/i e genitore/i dei cittadini residenti anagraficamente nel Comune di Vigarano Mainarda;
3. Indipendentemente dalla residenza anagrafica o dal luogo di decesso, sono ricevuti in tutti i cimiteri cittadini i cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, i resti mortali, le ossa umane e le ceneri degli aventi diritto al seppellimento in tombe di famiglia.

ARTICOLO 20 - ONERI RELATIVI ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI E CANONI

1. Tutti gli oneri derivanti dalle operazioni cimiteriali (tariffe, diritti e canoni), sono a carico di chi le ha richieste che anticipa o che si impegna a corrispondere al Comune/Gestore la somma dovuta, salvo quanto disposto al comma 3 del presente articolo.
2. Eventuali richieste di rateizzazione del pagamento dovranno essere inoltrate da parte del parente richiedente l'operazione cimiteriale al servizio cimiteri che attiverà le procedure previste dai regolamenti vigenti in materia.
3. Le tariffe relative alle operazioni cimiteriali e i canoni di concessione, previa stima del servizio competente, sono approvate dalla Giunta Comunale.

TITOLO IV - INUMAZIONE, ESUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE

ARTICOLO 21 - ISTANZE PER OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Tutte le operazioni cimiteriali all'interno dei cimiteri cittadini sono eseguite a seguito di apposita istanza al servizio cimiteri presentata:
 - dal coniuge o convivente,
 - dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi,
2. Salvo quanto disposto dal comma 1, il Comune/Gestore procede alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, come regolamentate da apposita ordinanza dirigenziale.

ARTICOLO 22 - AUTORIZZAZIONE ALLA INUMAZIONE E TUMULAZIONE

1. L'autorizzazione all'inumazione o tumulazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, secondo la normativa vigente.
2. Le parti anatomiche riconoscibili e i prodotti abortivi e del concepimento sono avviati a sepoltura presso i cimiteri del Comune di Vigarano Mainarda, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte dell'Azienda Sanitaria Locale competente.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

3. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione devono essere precedute, a cura dell'ARPA, dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 23 - AREE E FOSSE PER INUMAZIONE, LORO CARATTERISTICHE E UTILIZZO

1. Le aree destinate all'inumazione in campo comune devono essere di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore al valore medio annuale delle inumazioni moltiplicato per il periodo ordinario di rotazione e maggiorato del cinquanta per cento; inoltre, per la determinazione della superficie di terreno destinata a campi comuni di inumazione, occorre conteggiare le inumazioni previste a seguito delle operazioni di estumulazione.
2. La superficie complessiva destinata ad inumazione in campo comune può essere garantita anche in un solo cimitero cittadino, o in modo differenziato fra i diversi cimiteri.
3. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
4. Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
5. Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno m. 0,50 ed a m. 2 di profondità dal piano ed avere le seguenti misure:
 - per cadaveri di persone di oltre 10 anni di età: al fondo lunghezza m. 2,20; larghezza m. 0,80;
 - per cadaveri di minori degli anni 10: al fondo lunghezza m. 1,50; larghezza m. 0,50.
6. La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga posta in superficie o utilizzando metodi che facilitino la mineralizzazione della salma.
7. Per inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione, senza obbligo di distanze l'una dall'altra, purché ad una profondità di almeno 0,50 metri, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.
8. Il periodo di inumazione dei cadaveri in campo comune è ordinariamente fissato in dieci anni.
9. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
10. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il dirigente del servizio cimiteri può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, ai fini delle cautele igienico – sanitarie.

ARTICOLO 24 - IDENTIFICAZIONE DELLE SEPOLTURE

1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, ossario, nicchia, cinerario è contraddistinta da un cippo, lapideo altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, dell'età ovvero della data di nascita e di morte del defunto ivi sepolto. Nel caso in cui non vengano rispettate tali disposizioni, verrà intimata al parente interessato la regolarizzazione; in caso di inadempimento, decorso il termine comunicato nella diffida, verrà disposta dal Comune/Gestore l'esecuzione dei lavori di regolarizzazione, con spese a carico dell'interessato che dovrà provvedervi entro 60 giorni.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

2. Ulteriori o diverse iscrizioni rispetto a quanto stabilito dal precedente comma devono essere preventivamente comunicate al servizio cimiteri; decorsi dieci giorni dalla data di presentazione dell'istanza tali iscrizioni si intendono autorizzate.
3. Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi alle norme e condizioni stabilite dal Comune/Gestore. Al momento della esumazione/estumulazione la lapide ed i cippi, ad eccezione delle fotografie e dei caratteri di scrittura, sono smaltiti ai sensi di legge.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune/Gestore è autorizzato a provvedere, con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
6. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il servizio cimiteri procederà nelle medesime modalità specificate al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 25 - TUMULAZIONE IN LOCULO

1. I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali.
2. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche
3. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
4. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
5. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.
6. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90.
7. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
8. I loculi sono capaci di un solo feretro, tuttavia è consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico loculo, solo in presenza di feretro.
9. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta termica.
10. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

ARTICOLO 26 - TUMULAZIONE IN OSSARI E CINERARI

1. Gli ossari e cinerari, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali.

ARTICOLO 27 - TUMULAZIONE PROVVISORIA

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano è consentito il deposito provvisorio.
2. La suddetta sepoltura provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) Per coloro che richiedano l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) Per coloro che hanno presentato richiesta di sepoltura in manufatti da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Comune limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro, resti ossei o ceneri, per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga il Comune previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune, ossario comune o cinerario comune.

ARTICOLO 28 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Per esumazione si intende l'operazione cimiteriale che consente di recuperare i resti mortali di un defunto sepolto nel terreno.
2. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione.
3. Le esumazioni ordinarie vengono regolate con ordinanza del Sindaco
4. Per estumulazione si intende l'operazione cimiteriale che consente di recuperare i resti mortali di un defunto sepolto in muratura, in un loculo o sepoltura di famiglia. Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie
5. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno venti anni se i loculi sono stagni.
6. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie possono aver luogo in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità, anche su richiesta del parente, di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Sanitaria Locale, con oneri a carico del richiedente. Agli operatori cimiteriali, adeguatamente formati, che presenziano all'operazione spetta stabilire se il resto mortale risulta mineralizzato o meno al momento dell'esumazione o estumulazione.
7. Delle operazioni di esumazione ordinaria ed estumulazione ordinaria allo scadere della concessione, è data preventiva pubblicità mediante ordinanza sindacale con pubbliche affissioni nelle modalità



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

indicate all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, nonché nelle bacheche dei singoli cimiteri cittadini per almeno 90 giorni, comprensivi della ricorrenza dei defunti dell'anno precedente a quello di esecuzione delle operazioni. Presso l'ufficio cimiteri è consultabile l'elenco nominativo dei defunti per i quali si procederà ad esumazione ed estumulazione ordinaria.

8. Con le pubbliche affissioni di cui ai precedenti commi viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per i resti mortali. I familiari aventi titolo sono tenuti a comunicare al Comune la destinazione richiesta per i resti mortali dei propri defunti. In caso di assenza di diversa comunicazione dei familiari circa la destinazione di ossa umane o resti mortali, il Comune/Gestore procederà nei modi e nei tempi di cui alle ordinanze del presente articolo, salvo il diritto da parte del Comune/Gestore di recupero delle spese sostenute.
9. Qualora nessun parente si presenti all'operazione cimiteriale programmata, qualora i resti mortali non risultino decomposti, si procederà alla loro inumazione per la durata di 5 anni in apposito campo. Le ossa umane sono conservate in apposito luogo all'interno del cimitero per una durata di 6 mesi dall'operazione, quindi, qualora nessun parente richieda diversa collocazione, i resti sono depositati nell'ossario comune.
10. La disposizione di cui al precedente comma 7 si applica anche ai resti ossei attualmente conservati a seguito delle operazioni già eseguite, procedendo alla loro collocazione nell'ossario comune successivamente alla ricorrenza dei defunti successiva all'entrata in vigore del presente regolamento e previa comunicazione nelle modalità di cui al precedente art. 3 comma 1.
11. Al momento dell'esumazione gli aventi diritto possono richiedere al servizio cimiteri la restituzione di oggetti preziosi contenuti nelle bare/cassette, purché la decomposizione del defunto sia completata, con dichiarazione di esonero completo del Comune/Gestore per eventuali contenziosi tra parenti. E' preferibile che al momento dell'operazione cimiteriale i richiedenti presenzino ed assistano all'eventuale recupero. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti degli uffici cimiteriali. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti e non reclamati all'atto della operazione dagli aventi titolo, vengono lasciati sul defunto e seguiranno la successiva sepoltura, fatto salvi i casi di collocazione resti ossei in ossario comune o ceneri in cinerario comune. In questo caso devono essere consegnati da parte del personale operativo, al Comune che redigerà verbale di rinvenimento e provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
12. In presenza di mancato interesse i defunti derivanti dall'operazione saranno comunque esumati ed i resti ossei rinvenuti verranno collocati in ossario comune. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di provvedere all'eventuale recupero dei costi sostenuti qualora in esito ad accertamenti espletati risultino dei soggetti obbligati.
13. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura viene data notizia con pubbliche affissioni all'Albo Pretorio del comune e all'ingresso del cimitero degli elenchi dei campi comuni o delle altre sepolture in scadenza, per almeno 30 giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per i resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio alla cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

14. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, possono essere:
 - inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.
 - avviati alla cremazione ai sensi della L.R.N.19/2004 come previsto dal presente Regolamento. Nei campi comuni destinati alle inumazioni, la permanenza dei cadaveri estumulati od esumati e non mineralizzati, dovrà avere una durata minima di 5 anni.
15. E' esclusa la possibilità di rilasciare nuove concessioni di tombe interrato, aree dove sono state costruite tombe interrato e aree per la costruzione di tombe interrato in tutti i cimiteri comunali, fintanto che l'Amministrazione non adotterà un nuovo piano di ristrutturazione e/o riorganizzazione dei campi delle tombe di famiglia.
16. Durante lo svolgimento delle operazioni di esumazione ed estumulazione deve essere adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori dei cimiteri, nel rispetto delle salme esumate/estumulate. Gli spazi interessati dalle operazioni dovranno essere opportunamente delimitati e protetti per impedire l'accesso agli estranei e per garantire la riservatezza delle stesse ovvero chiusura di reparti cimiteriali ovvero la chiusura temporanea del cimitero.

ARTICOLO 29 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. I feretri possono essere esumati o estumulati in via straordinaria prima della scadenza dei termini di cui all'art. 29 del presente regolamento, per:
 - ordine dell'Autorità giudiziaria
 - traslazione in altra sepoltura
 - cremazione
2. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie possono aver luogo in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità, anche su richiesta del parente, di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Sanitaria Locale, con oneria carico del richiedente.
3. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il defunto, né è possibile traslare il feretro in altro campo di inumazione.
4. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività o malattia infettiva diffusiva, a meno che l'Azienda Sanitaria Locale dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'esumazione, estumulazione e/o la traslazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, se ne constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

dovranno osservare tutte le precauzioni che varranno, caso per caso, dettate dal Coordinamento Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.

6. Durante lo svolgimento delle operazioni di esumazione ed estumulazione deve essere adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori dei cimiteri, nel rispetto delle salme esumate/estumulate. Gli spazi interessati dalle operazioni dovranno essere opportunamente delimitati e protetti per impedire l'accesso agli estranei e per garantire la riservatezza delle stesse ovvero chiusura di reparti cimiteriali ovvero la chiusura temporanea del cimitero.

ARTICOLO 30 OPERAZIONI VIETATE

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della U.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ARTICOLO 31 – RISULTANZE DELLE OPERAZIONI

1. I rifiuti di esumazione e di estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibili da quelli utilizzati per la raccolta alle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del Cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.
3. Le sostanze ed i materiali che si rinvencono in occasione di operazioni cimiteriali, sono identificati e trattati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, comma 2, del D.P.R. 285/90, come segue:
 - resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento: si tratta di rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto di incenerimento o a discarica di tipo 2/B secondo la deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984;
 - I fiori secchi, le corone, le carte e i ceri, sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.
 - I rottami, i materiali lapidei e similari sono rifiuti speciali inerti smaltiti con discarica di tipo 2/A, secondo la deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984.
4. I materiali e le opere installate sulle sepolture comunali e private, al momento delle esumazioni od alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune/Gestore, che può impiegarle in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti alienarli col metodo dell'asta pubblica ovvero avviati a smaltimento. Eventuale ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere a richiesta concessi alla famiglia. Il DPR n.254/2003 "regolamento recante disciplina dei rifiuti sanitari all'art.2 lett. F) definisce gli oggetti metallici o non asportati prima della cremazione (maniglie, croci, etc.) rifiuti derivanti da attività cimiteriale e quindi conferibili unicamente allo smaltimento.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

TITOLO V - SEPOLTURE NEI CIMITERI

ARTICOLO 32 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Nei limiti previsti dal Piano Cimiteriale Comunale, il Comune/Gestore può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a persone fisiche, a famiglie, ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 361/2000, ad enti morali e comunità per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, senza alcuna discriminazione.
2. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa di diritto pubblico e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del terreno da parte del Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
4. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili, ove possibile,
 - la durata,
 - la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, il/i concessionario/i/ie,
 - nel caso di loculi, i defunti destinati ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio familiare),
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa, se ed in quanto dovuta,
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza che potranno essere direttamente conseguenti al mancato adempimento del pagamento del canone e del mancato rispetto degli oneri previsti.
5. Più concessionari possono richiedere al Comune congiuntamente una concessione per un'edicola funeraria, con l'obbligo di indicare preliminarmente nell'atto di concessione la divisione dei posti.
6. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione o in caso di pronunciamento di decadenza, revoca, rinuncia ed estinzione della concessione, di proprietà del Comune alla stregua di quanto previsto dall'art. 953 del codice civile, salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di esigerne la rimozione.
7. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dai competenti uffici comunali.

ARTICOLO 33 - TIPOLOGIA E DURATA D'USO DELLE SEPOLTURE

1. Le sepolture possono essere distinte in:
 - sepolture individuali (fosse, loculi, ossari, cinerari, ecc.)
 - sepolture per famiglia e collettività (colombari, ossari/cinerari doppi – tripli ecc., arcate, cripte, edicole, ecc.).



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

2. Sono da ritenersi a tempo determinato di durata non superiore a novantanove anni le concessioni, comunque denominate rilasciate successivamente al 10 febbraio 1976.
3. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni, la durata delle concessioni è la seguente:
 - concessione di loculi: 30 anni con decorrenza dalla richiesta. È possibile rinnovare la concessione, per ulteriori trenta anni fino ad un massimo di 60 anni, previo pagamento della relativa tariffa di concessione;
 - ossari/cinerari: 30 anni con decorrenza dalla richiesta. È possibile rinnovare la concessione, per ulteriori trenta anni fino ad un massimo di 60 anni, previo pagamento della relativa tariffa di concessione;
 - sepolture per famiglia e collettività e aree per realizzazione di sepolture private: 99 anni con decorrenza dalla sottoscrizione della concessione amministrativa. È possibile rinnovare la concessione per ulteriori 99 anni, previo pagamento della relativa tariffa di concessione.
4. È consentito il prolungamento di concessioni loculi per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione per i loculi stagni. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa, frazionato per gli anni occorrenti.

ARTICOLO 34 - DEPOSITI PRIVATI: INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA TUMULAZIONE

1. Il diritto di sepoltura nelle sepolture private, a tempo determinato o perpetue, è riservato al concessionario/fondatore del sepolcro ed agli aventi diritto, come meglio specificato nei successivi commi. Sono fatte salve le dichiarazioni di volontà espresse dal concessionario nell'atto di concessione volte a restringere o ad ampliare, nei limiti previsti dai seguenti commi, i titolari del diritto di sepoltura. In ogni caso il diritto si esercita fino al compimento della capienza del sepolcro ovvero al numero di posti definito in concessione, secondo il principio della premorienza.
2. Il diritto di sepoltura nelle sepolture per collettività è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
3. Gli aventi diritto alla sepoltura sono i seguenti:
 - Parenti in linea retta: Nonni, Genitori, Figli, Nipoti, Pronipoti.
Per questi il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
 - Collaterali fino al 6° grado: Fratelli, Nipoti, Zii, Cugini.
 - Per questi la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione da presentarsi all'ufficio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti darà il nulla-osta.
 - Il coniuge del fondatore è equiparato, per quanto riguarda il diritto alla sepoltura, ai parenti in linea retta e non necessita di assenso;
 - I conviventi, uniti civilmente e coppie di fatto sono equiparati a collaterali e necessitano di assenso per la sepoltura.
4. Può essere altresì consentita, su espressa richiesta del concessionario e previo pagamento della apposita tariffa, la tumulazione di cadaveri e/o resti mortali e/o ceneri di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti esclusivamente del concessionario, in virtù di rapporti personali, amicali, affettivi tali da escludere qualsivoglia rapporto di tipo economico e/o di lucro. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

5. La richiesta di tumulazione/inumazione in una sepoltura privata presentata dai parenti del defunto aventi titolo deve essere corredata da dichiarazione del concessionario di essere a conoscenza dell'operazione funebre e di acconsentirvi.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
7. Con la concessione è conferito ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza dalla concessione.

TITOLO VI - CONCESSIONI CIMITERIALI

ARTICOLO 35 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. La sepoltura individuale può concedersi, solo in presenza:
 - della salma
 - delle ossa umane o ceneri per gli ossari,
 - delle ceneri per i cinerari.
2. Nel caso di sepoltura in loculo:
 - il diritto di tumulazione è circoscritto al defunto che espressamente verrà indicato nel contratto di concessione;
 - I loculi vengono dati in concessione solo in presenza; del feretro, con la possibilità di tumulare successivamente, nel medesimo loculo, cassette resti ossei e/o urne cinerarie, fino a capienza del loculo stesso ovvero sino ad un massimo di numero tre unità. Per la disposizione di resti o ceneri in loculo, verrà applicata la tariffa relativa ai diritti di collocazione;
 - Ai concessionari viene comunque data la possibilità, in caso di decesso di altro familiare, di tumulare successivamente altra salma sempreché permangano nello stesso loculo i resti o le ceneri della salma per la quale era stata rilasciata originariamente la concessione;
3. L'assegnazione avviene, secondo le sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Il gestore può disporre la concessione delle sepolture secondo criteri sia integrativi che alternativi a quello cronologico.
4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune o al Gestore del cimitero, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

ARTICOLO 36 - CONCESSIONI CIMITERIALI DI LOCULI/OSSARI/CINERARI E MODALITÀ DI ACCESSO

1. Ogni concessione del diritto d'uso di loculi, ossari e cinerari, deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della sepoltura privata, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la durata;



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/i;
 - i defunti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento da parte del concessionario del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza che potranno essere direttamente conseguenti al mancato adempimento del pagamento del canone e del mancato rispetto degli oneri previsti.
2. La validità della concessione è subordinata al pagamento del canone, con versamento da effettuarsi entro il termine previsto. In caso di mancato pagamento del canone dovuto, l'Amministrazione Comunale/Gestore provvederà d'ufficio all'estumulazione, e il feretro sarà inumato, con spese a carico del concessionario inadempiente, il quale decadrà dalla concessione stessa.

ARTICOLO 37 - DISCIPLINA DEL DIRITTO D'USO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

1. Relativamente alla disciplina del diritto d'uso, le sepolture private sono distinte in:
- sepolture concesse prima del 10 febbraio 1976 per le quali viene riconosciuto, ove esplicitamente riportato nelle norme contrattuali, il pieno godimento e la piena trasmissibilità, in perpetuo o per un periodo determinato, del diritto d'uso oltre che al concessionario anche ai suoi eredi legittimi e testamentari, come previsto dal Codice Civile Libro Secondo Titolo II e III (sepolcro ereditario);
 - sepolture concesse dal 10 febbraio 1976 per le quali viene riconosciuto, nei modi esplicitati dalle norme contrattuali, il pieno godimento e la trasmissibilità del diritto d'uso a tempo determinato, alla morte del concessionario, al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, a tutti gli stessi solidalmente (sepolcro gentilizio). In caso di rinuncia da parte di uno o più di essi, la/le quota/e parte/i ad esso spettante sarà ripartita tra i concessionari accettanti.
2. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta all'ufficio cimiteri, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione (voltura) della concessione in favore degli aventi diritto, previo pagamento della relativa tariffa in base alla capienza della sepoltura privata e alla tempistica della variazione, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. L'Amministrazione Comunale/Gestore entro 60 gg. potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione. Decorso tale termine si intenderà riconosciuta dall'Amministrazione Comunale la variazione richiesta, fatto salvo i casi di mancato versamento del canone o di dichiarazione falsa o mendace.
3. Nel caso in cui i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione non procedono per la richiesta di variazione dell'intestazione, nella sepoltura privata non potranno essere eseguite operazioni cimiteriali.
4. Ai fini e per gli effetti della volturazione della concessione di cui ai precedenti commi del presente articolo, gli aventi titolo dovranno inoltrare richiesta scritta, unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nelle modalità previste dal D.P.R. 445/00 ss.mm., attestante la situazione ereditaria a seguito della morte del concessionario. Tale dichiarazione, sotto la responsabilità del dichiarante, potrà essere soggetta a verifica, nelle modalità previste dalla normativa vigente.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

5. Il referente designato nelle modalità indicate dal precedente comma sarà l'unico soggetto a cui l'Amministrazione Comunale/Gestore invierà eventuali comunicazioni e/o diffide relative alla concessione stessa, nelle modalità previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
6. La concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto quella di sepoltura dei defunti in essa indicate, restando vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione.

ARTICOLO 38 - CONCESSIONI ANTICIPATE

1. Le concessioni in uso delle sepolture in loculi sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna o cassetta da tumularvi, è possibile su espressa richiesta la concessione anticipata in vista del futuro affiancamento del coniuge/convivente superstite, previo pagamento di apposita tariffa maggiorata.
2. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei casi di concessione anticipata di ossari e/o cinerari.
3. In caso di concessione anticipata è consentito il prolungamento di concessioni loculi per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione per i loculi stagni. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa, frazionato per gli anni occorrenti.

ARTICOLO 39 - RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE

1. Il Comune/Gestore ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree o manufatti, loculi/ossari/cinerari, a condizione che i cadaveri, i resti mortali e le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinunciatari.
2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario, se in vita, ovvero da tutti gli aventi diritto, o da uno di essi con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm., con cui dichiara sotto la propria responsabilità di agire in nome e per conto di tutti gli aventi titolo.
3. Per le concessioni a tempo determinato di durata inferiori a 99 anni, al concessionario retrocedente spetterà un rimborso, escluse le spese di contratto, rapportato al periodo d'uso o prenotazione e con base di prezzo originario risultante dal contratto, escluse le frazioni d'anno. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
4. Per le concessioni di manufatti della durata di anni 99 o perpetue, al concessionario retrocedente spetterà un rimborso della somma a suo tempo versata, escluse le spese di contratto, rapportata al periodo d'uso pari ad anni 99. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
5. Il Comune/Gestore ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso della somma a suo tempo versata escluse le spese di contratto rapportata al periodo d'uso.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

6. Il Comune/Gestore ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione da parte di privati od enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per le famiglie e collettività, quando:

- Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- Il manufatto sia completamente costruito e sia comunque libero.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso della somma a suo tempo versata, escluse le spese di contratto, rapportata al periodo d'uso e/o prenotazione. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Per le opere costruite da privati cittadini, sarà riconosciuto un equo indennizzo in rapporto allo stato d'uso del manufatto, secondo la valutazione del settore Tecnico del Comune\Gestore.

ARTICOLO 40 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE

1. La decadenza delle concessioni può essere dichiarata nei seguenti casi:

- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- quando sia stato accertato, sentiti gli interessati, l'utilizzo del sepolcro da terzi non aventi diritto;
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- quando il sepolcro risulti in stato di abbandono per incuria o per irreperibilità degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione del sepolcro previsti dal successivo art. 46 del presente regolamento;
- quando la sepoltura privata costruita da più concessionari risulti in stato di abbandono per parti di pertinenza di alcuni dei concessionari, fermo restando che non si ha lo stato di abbandono quando altri concessionari reclamino un diritto di custodia e corrispondano gli oneri o assumano le spese per la parte abbandonata;
- quando la sepoltura individuale non è stata occupata da cadavere, ceneri o resti mortali entro sessanta giorni dalla data di rilascio della concessione, salvo le concessioni anticipate a vivente previste dal presente regolamento o comprovati casi di forza maggiore, documentati e riconosciuti dal servizio cimiteri;
- quando, per inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento, non si sia provveduto alla presentazione del progetto di costruzione ed alla successiva costruzione delle opere nei tempi previsti;
- quando, nelle sepolture private siano decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto, fatto salvo quanto disposto dall'art.92, comma 2, del D.P.R. 285/90;
- in caso di sepoltura individuale richiesta per tumulazione futura o lasciata libera a seguito di traslazione, rimasta inutilizzata per un periodo almeno di 30 anni, anche se la concessione risale ad epoca anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento;
- quando vi sia grave inadempienza di ogni altro obbligo previsto nella concessione.
- quando sia trascorso il termine di 12 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione

2. La pronuncia di decadenza è adottata previa diffida notificata ai concessionari e, per conoscenza, ai congiunti dell'ultimo defunto sepolto, se conosciuti, nella loro residenza anagrafica.

3. L'Amministrazione Comunale/Gestore, nei casi previsti dal precedente comma 1, effettuerà una ricerca a sistema dei titolari ovvero eredi della concessione e provvederà all'invio di apposita



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

comunicazione con ingiunzione ad adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento, entro sessanta giorni dalla raccomandata-

4. Qualora non vengano adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento secondo la raccomandata di cui al punto precedente, si provvederà alla pubblicazione presso l'Albo Pretorio Comunale e presso la bacheca cimiteriale, per ulteriori trenta giorni.
Decorsi tali termini, verranno attivate le procedure necessarie per dichiarare la decadenza della concessione, qualora gli obblighi non fossero adempiuti nei termini indicati. La stessa comunicazione viene pubblicata contemporaneamente all'Albo Pretorio e all'Albo Cimiteriale
Qualora gli aventi diritto non abbiano comunicato le loro generalità all'ufficio cimiteri o risultino comunque agli atti dell'ufficio non noti, al fine di avviare la procedura di decadenza, viene posto un avviso sul sepolcro per almeno sessanta giorni consecutivi, nel quale si invitano gli aventi diritto a fornire proprie notizie. Trascorso tale termine, viene apposta un'intimazione all'Albo Pretorio, all'Albo Cimiteriale e sul sito internet del Comune/Gestore, nella quale si avvisa che, trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso, sarà pronunciata la decadenza della concessione. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione e non presentandosi alcun interessato, verrà emesso il provvedimento di decadenza da parte del Dirigente del servizio cimiteri.
5. Qualora si verificano situazioni accertate di pericolo per la pubblica incolumità e si renda necessario procedere d'urgenza, sulla base della perizia dei servizi tecnici, i termini di cui ai commi precedenti sono ridotti, in modo, comunque, da garantire i tempi di notifica e di comunicazione. In nuovi termini decorreranno dalla data di ricevimento della comunicazione in caso di notifica o dalla data di pubblicazione dell'avviso. In assenza, il Comune/Gestore potrà procedere per l'adempimento eseguendo i lavori, previo rimborso delle spese sostenute. In tal caso la decadenza della concessione sarà pronunciata in caso di mancato rimborso/pagamento delle spese sostenute dal Comune/Gestore.
6. Negli altri casi previsti dal comma 1, il provvedimento di decadenza è preceduto da comunicazione di avvio del procedimento di cui alla L. 241/90 ss.mm., mediante notifica effettuata nelle modalità indicate nei precedenti commi.
7. Pronunciata la decadenza della concessione, in caso di irreperibilità degli aventi titolo, il Comune/Gestore provvederà a proprie spese alla riduzione dei cadaveri in resti e alla loro conservazione, dandone adeguata informazione all'Albo Pretorio, all'Albo Cimiteriale e sul sito internet del Comune/Gestore. In caso di reperibilità degli aventi titolo, gli stessi hanno l'obbligo, a proprie spese, di assicurare una nuova collocazione dei cadaveri, resti mortali, ossa umane e ceneri e di rimborsare il Comune/Gestore delle eventuali spese già sostenute. Qualora non vi provvedano, il Dirigente del servizio cimiteri disporrà per la loro collocazione secondo quanto previsto dal presente regolamento, fatta salva l'eventuale procedura di recupero delle spese necessarie.
8. Pronunciata la decadenza della concessione, l'Amministrazione Comunale/Gestore, sulla base di una perizia tecnica può disporre la rimozione del manufatto o il suo ripristino, tenuto conto dello stato di conservazione dello stesso, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.
9. Nei provvedimenti di decadenza è evidenziata la possibilità di presentare ricorso agli organi competenti entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato.

ARTICOLO 41 - REVOCA DI CONCESSIONE CIMITERIALE

1. L'Amministrazione Comunale/Gestore, per specifiche e rilevanti ragioni di interesse pubblico debitamente motivate, ha facoltà di rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per la sepoltura o area o manufatto dati in concessione.
2. Le concessioni cimiteriali possono, altresì essere revocate nei casi indicati all'art. 92 del D.P.R. 285/90.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

3. L'Amministrazione Comunale/Gestore è tenuta a dare comunicazione al concessionario dell'avvio del procedimento, nonché del provvedimento di revoca e della relativa motivazione nelle medesime modalità previste all'art. 40.
4. L'Amministrazione Comunale/Gestore, nel dare seguito al provvedimento di cui ai commi precedenti, dispone la permanenza dei resti e delle ceneri che già si trovano nel sepolcro quando possibile; altrimenti provvede ad assicurare una nuova collocazione dei cadaveri resti e ceneri, dandone adeguata informazione, nelle medesime modalità previste all'art. 40.

ARTICOLO 42 - ESTINZIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE

1. Le concessioni si estinguono alla loro naturale scadenza se non rinnovate, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
2. Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvede l'Amministrazione Comunale/Gestore, con spese a carico dei parenti aventi titolo, collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario o nel cinerario comuni. Il servizio cimiteri comunica la scadenza delle concessioni nelle modalità indicate all'art. 3 del presente regolamento.
3. Le concessioni cimiteriali si estinguono, altresì, per accertata estinzione della famiglia, così come individuata dall'art. 77 del Codice Civile.

ARTICOLO 43 - ESTENSIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE

1. È consentito il prolungamento di concessione in presenza di tumulazione di altra salma non nominata nel contratto originario purché legata da parentela in linea retta tra il precedente defunto e/o il concessionario, per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione, come previsto dall'art. 33 comma 4.
2. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa, frazionato per gli anni occorrenti.
3. abrogato da D.C.C. n. del 10/03/2025
4. abrogato da D.C.C. n. del 10/03/2025

ARTICOLO 44 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI SEPOLCRI PER FAMIGLIE E COLLETTIVITÀ

1. I sepolcri per famiglie e collettività vengono assegnati mediante procedura ad evidenza pubblica, a seguito di perizia di stima da parte del servizio competente/Gestore, con modalità di pubblicità del bandodi gara indicate al precedente art. 3.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

ARTICOLO 45 - MODALITÀ DI RIASSEGNAZIONE DEI SEPOLCRI PER FAMIGLIA

1. I sepolcri per famiglia rientrati nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale/Gestore, sono riassegnati secondo procedure ad evidenza pubblica. Il costo di assegnazione sarà composto dalla tariffa di concessione dell'area, dalla stima del manufatto costruito e relativi oneri di stima.
2. La pubblicità della procedura ad evidenza pubblica avverrà mediante pubblicazione del bando all'Albo Pretorio del Comune di Vigarano Mainarda oppure presso il sito internet del Gestore e nelle bacheche dei cimiteri cittadini, per almeno 30 giorni consecutivi.
3. abrogato da D.C.C. n. del 10/03/2025

TITOLO VII - NORME TECNICHE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE

ARTICOLO 46 - PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. I singoli progetti di costruzione o manutenzione di sepolture private devono essere approvati dal Comune con parere del servizio cimiteriale, nel rispetto delle norme sulla tutela dei beni culturali ed architettonici e delle competenze della Sovrintendenza, se dovute.
2. I progetti di costruzione devono essere presentati al Comune con parere del servizio cimiteri per ottenere il prescritto titolo edilizio per l'approvazione entro 6 mesi dalla stipula del contratto di concessione, pena la decadenza della concessione.
3. Il manufatto dovrà essere completato entro 12 mesi dalla data di inizio lavori, In caso di non ottemperanza si provvederà, previa diffida, alla decadenza della concessione in oggetto, nelle modalità di cui al precedente art. 40, se dovuto.
4. Qualora durante la realizzazione del manufatto ovvero durante i lavori di manutenzione venga occupato suolo oltre la concessione rilasciata, il concessionario, ove autorizzato, sarà soggetto al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, se dovuto, nelle modalità previste dai regolamenti e disposizioni comunali.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori di cui ai commi precedenti, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ARTICOLO 47 - MANUTENZIONE E INTERVENTI DI RECUPERO DI SEPOLTURE PRIVATE

1. I concessionari di sepolture private nei cimiteri devono mantenere a proprie spese, per tutto il periodo della concessione, i manufatti in buono stato di conservazione e senza recare alcun pericolo all'incolumità pubblica, pena la decadenza della concessione, secondo quanto previsto dall'art. 40 del presente regolamento.
2. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro, comprese le lapidi.
3. Nelle sepolture private costruite da privati, comprese le concessioni perpetue, e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra un manufatto e l'altro e per le quali,



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

per motivi di ordine tecnico, sia indispensabile unitarietà di progettazione e di intervento, è facoltà del Comune/Gestore, provvedere alla relativa progettazione, manutenzione ordinaria e/o straordinaria e i concessionari sono tenuti a corrispondere il rimborso spese indispensabili anticipate dal Comune/Gestore in ragione della capacità e della tipologia della tomba in concessione.

4. Il Comune/Gestore può altresì intervenire, su delega dei concessionari, degli aventi titolo od in assenza di eventuali interessati al mantenimento della sepoltura privata, dietro pagamento delle relative competenze quantificate in base al tipo di intervento.
5. Nel caso di concessioni perpetue o di manufatti di proprietà privata presenti all'interno delle aree cimiteriali, le modalità di partecipazione da parte degli aventi diritto agli oneri di manutenzione delle parti comuni od ai costi di gestione del complesso cimiteriale sono definite per singolo intervento e la spesa è ripartita per quota in base alle norme sulla comunione in sede di finanziamento dell'intervento.
6. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo dal servizio comunale competente/gestore, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alla normativa vigente entro 6 mesi dalla richiesta e comunque prima di qualsiasi forma di utilizzo dello stesso.
7. Per qualsiasi manutenzione ordinaria o straordinaria a sepolture private, da eseguirsi nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti in materia, il concessionario deve adempiere a tutte le comunicazioni obbligatorie di legge e comunicare all'ufficio cimiteri, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, la tipologia dell'intervento, la durata dello stesso, la ditta che eseguirà l'intervento. Per le manutenzioni straordinarie occorre depositare una denuncia di inizio attività allo sportello dell'edilizia privata, nelle modalità stabilite dai regolamenti e dalle disposizioni vigenti.
8. I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori di cui ai commi precedenti, nonché di eventuali danni arrecati al Comune/Gestore o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
9. Con appositi provvedimenti vengono stabilite prescrizioni e modalità operative per le predisposizioni delle lapidi per tutte le tipologie di sepolture.
10. La manutenzione delle lapidi montate e dei relativi perni in ogni tipologia di sepolture è a totale carico del concessionario che deve provvedervi a proprie spese.

TITOLO VIII - OSSARIO E CINERARIO COMUNI

ARTICOLO 48 - OSSARIO E CINERARIO COMUNI

1. Sono presenti presso ogni cimitero un ossario e un cinerario comune per la conservazione in modo promiscuo:
 - di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
 - di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili e di ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto o richiesto altra destinazione.
2. È facoltà dei parenti del defunto richiedere il deposito di resti mortali ossei e di ceneri rispettivamente nell'ossario e cinerario comuni. In tal caso l'istanza dovrà essere sottoscritta dal coniuge o convivente o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile.
3. Il cinerario e l'ossario comuni sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

sottratte alla vista del pubblico. È vietata l'introduzione di urne all'interno del cinerario e ossario comuni.

4. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calciate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

ARTICOLO 49 - BENEMERITI

1. Nel Cimitero possono essere accolte e custodite in perpetuo le salme, dei cittadini illustri, benemeriti, benefattori o di coloro che fecero olocausto della loro vita alla patria in Guerra o nella lotta di liberazione decretati con deliberazione del Consiglio Comunale.

TITOLO IX – DIVIETI NEI CIMITERI E ORARI

ARTICOLO 50 - NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DEI CIMITERI

1. Nei cimiteri sono vietati atti o comportamenti irriverenti o incompatibili con la destinazione, il decoro e le caratteristiche del luogo sacro alla memoria dei defunti ed in particolare è vietato:
 - consumare cibi
 - tenere un contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce e disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti o commemorazioni
 - toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi, suppellettili, ecc.
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi recipienti
 - appendere indumenti od altri oggetti sulle tombe
 - accumulare neve sui tumuli
 - calpestare e danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, piante, ecc., scrivere sulle lapidi o suimuri
 - vestire in maniera contraria alle più elementari norme morali
 - introdurre animali, ad esclusione degli animali d'affezione o da compagnia come definiti all'art. 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 28/02/2003
 - chiedere l'elemosina
 - collocare vasi, portavasi o altri oggetti ingombranti lungo i corridoi, i portici, sui marciapiedi ed ovunque possono provocare intralcio o molestie
 - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali o funerarie senza la preventiva autorizzazione del Dirigente del servizio o da suo delegato
 - eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe con modalità diverse rispetto a quanto stabilito dal presenteregolamento
 - assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione o di estumulazione da parte di estranei nonautorizzati dalla famiglia del defunto
 - vendere in forma ambulante durante l'orario di apertura, in prossimità dei cimiteri, bevande, commestibili o altri oggetti non legati all'attività dei cimiteri;
2. Gli operatori cimiteriali sono tenuti a richiamare verbalmente i contravventori e, eventualmente, ad attivare il servizio di Polizia Locale, per l'applicazione delle sanzioni previste per legge.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

ARTICOLO 51 – CURA DELLE SEPOLTURE

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine.
2. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10.
3. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio.
4. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.
5. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ARTICOLO 52 - DIVIETO DI INSERZIONI PUBBLICITARIE

1. Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

ARTICOLO 53 - DISCIPLINA DI INGRESSO NEI CIMITERI

1. All'interno dei cimiteri, di norma, si può accedere e circolare a piedi, con la bicicletta portata a mano o passo d'uomo: è fatto divieto di introduzione di motocicli e veicoli non autorizzati.
2. In deroga a quanto disposto nel precedente comma, nel cimitero di Vigarano Mainarda è consentito l'uso di automobile esclusivamente a portatori di handicap, anche temporaneo, i quali peraltro dovranno essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dal servizio competente ovvero di espressa autorizzazione del servizio cimiteri. L'accesso, comunque, non dovrà recare pericolo ai visitatori del cimitero, soprattutto nel periodo di maggior afflusso; a tal fine è facoltà del Dirigente del servizio cimiteri limitare e/o regolare l'accesso dei veicoli.
3. È consentito l'uso di automezzi alle ditte incaricate dal Comune/Gestore o da privati, previa espressa autorizzazione da parte del Dirigente del servizio cimiteri o suo delegato/Gestore, per interventi all'interno dei cimiteri, limitatamente all'esecuzione delle opere strettamente necessarie, nonché ai mezzi necessari per eseguire manutenzioni ordinarie e/o straordinarie da parte del Comune/Gestore.

ARTICOLO 54 - ORARI DEI CIMITERI

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo gli orari determinati con decreto del Sindaco.

ARTICOLO 55 - MOVIMENTAZIONE DEI FERETRI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

1. All'interno delle mura dei cimiteri comunali la movimentazione dei feretri avviene da parte del personale cimiteriale dipendente del Comune/Gestore ovvero della ditta appaltatrice del servizio.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

TITOLO X - SANZIONI

ARTICOLO 56 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del D.P.R. 285/90, le quali sono punite ai sensi dell'art. 108 del medesimo, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro a norma degli art. 106 e seguenti del T.U. 3/3/1934, n. 383 e successive modifiche e integrazioni e della Legge 24/11/1981, n. 689.
2. All'applicazione delle violazioni delle disposizioni di cui al comma precedente si procede nei modi e nei termini stabiliti dal Capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dai regolamenti comunali in materia.
3. Le violazioni rappresentanti abuso di titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività funebre di cui alla normativa regionale in materia possono comportare l'applicazione in via autonoma della misura ripristinatoria della sospensione da un minimo di 3 giorni ad un massimo di trenta ovvero della revoca dell'autorizzazione, anche in relazione alla gravità dell'abuso od alla eventuale reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8 bis della Legge n. 689/1981.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate od alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può comportare l'adozione della decadenza della concessione o della autorizzazione.
5. Qualora alla violazione di norme del Regolamento o delle ordinanze attuative ovvero a seguito di inosservanza di prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni comuni cimiteriali, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino ed alle necessarie attività per l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 57 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della delibera di approvazione.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo non sia diversamente disposto nei precedenti articoli o nelle concessioni stesse.
3. È da ritenersi abrogato ogni altro atto, regolamento o provvedimento in contrasto con il presente regolamento.

ARTICOLO 58 - NORMATIVA APPLICABILE

1. Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto non diversamente disposto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, alla L.R. 19/2004 s.m.i. e relativi regolamenti, deliberazioni e direttive attuative.